

	CONTRATTO DI APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	
	IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI	
	CIG 8543512921 - CUP G16I20000060005	
	tra	
	la società Firenze Parcheggio S.p.A. , con sede in Firenze, Via Giorgio La Pira 21,	
	Codice Fiscale Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di	
	Firenze 03980970481, capitale sociale Euro 25.595.157,50 interamente	
	versato, indirizzo di posta elettronica certificata	
	firenzeparcheggispa@legalmail.it , in persona dell'Amministratore Delegato	
	Dr. nato a il e domiciliato per la carica	
	in Firenze, via G. La Pira n. 21, in seguito anche " Firenze Parcheggio " o	
	" Committente " o ancora " Stazione Appaltante "	
	da una parte	
	e	
	la Società con sede in(.....), Via ,	
	Codice Fiscale Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di	
, indirizzo di posta elettronica certificata , in	
	persona del. , nato a (.....) il e domiciliato per la	
	carica, in (.....), Via , in seguito denominata	
	anche " Impresa " o " Appaltatore "	
	dall'altra	
	(di seguito denominate anche singolarmente " Parte " e congiuntamente	
	" Parti ")	
	premesso che	
	- Firenze Parcheggio S.p.A. ha la disponibilità delle seguenti strutture:	
	Parcheggio della Stazione; Parcheggio Oltrarno; Parcheggio del Parterre;	

	Parceggio Pieraccini Meyer; Parceggio Giannotti; Parceggio scambiatore	
	Europa; Parceggio Sant'Ambrogio; Parceggio Careggi CTO; Parceggio	
	Porta al Prato; Parceggio Stazione Binario 16 - Montelungo; Parceggio San	
	Lorenzo/Mercato Centrale; Galleria Commerciale della Stazione SMN;	
	Parceggio Alberti (autorimessa pubblica e privata); Via La Pira, 21 (Sede	
	Legale e Amministrativa) nuova sede Largo Pietro Annigoni; Parceggio di	
	Piazza Beccaria; Centrale Operativa del Parterre (Uffici Operativi); Parceggio	
	Stazione Fortezza Fiera; Meeting Point; Parceggio Palazzo di Giustizia; Check	
	Point NORD e SUD;	
	- conprocedura n., Firenze Parceggi ha dato avvio alla	
	procedura negoziata mediante il criterio del prezzo più basso, per	
	l'affidamento dell'esecuzione in appalto dei lavori di manutenzione degli	
	impianti meccanici, elettrici e speciali (di seguito anche "Impianti") presso i	
	parceggi e le strutture specificati nel progetto esecutivo ed in tutta la	
	documentazione allegata alla gara.	
	- l'Impresa, in data, si è aggiudicata la procedura negoziata,	
	avendo offerto un ribasso pari al%, ad un prezzo totale pari	
	a.....;	
	- le verifiche eseguite mediante sistema AVCPASS hanno dato esito positivo;	
	- le verifiche eseguite su posizione DURC, regolarità fiscale, Tribunale	
	Fallimentare e Antimafia sono risultate regolari;	
	ciò premesso, si conviene quanto segue	
	Art. 1) - Oggetto	
	1.1) Le premesse fanno parte del presente contratto.	
	L'appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione ordinaria presso i parceggi	
	e strutture indicate in premessa.	

	Le lavorazioni oggetto del Contratto sono meglio descritte nei seguenti documenti di seguito elencati che, seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente contratto: Disciplinare della Procedura di Gara e i suoi allegati denominati Istanza di Partecipazione, DGUE, Modello Offerta Economica, Schema di Contratto, Progetto che comprende: il Progetto Esecutivo del Piano di Manutenzione Impianti Elettrici, Impianti Meccanici, Piano di manutenzione impianti nuova sede Annigoni, Check list Manutenzione impianti e Manutenzione SISTEMA SPRINKLER, DUVRI, autovalutazione SA8000 e iso 50001.	
	E' altresì allegata l'offerta economica presentata dalla aggiudicataria.....	
	1.2) Il presente contratto ha ad oggetto:	
	a) Il presente contratto ha ad oggetto l'esecuzione in appalto dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti meccanici, elettrici e speciali (di seguito anche "Impianti") presso i parcheggi e le strutture indicate in premessa per la durata di 18 mesi a decorrere dal giorno, pertanto scadrà per il semplice spirare del termine in data, con possibilità di rinnovo alle medesime condizioni;	
	b) Costituisce inoltre documento contrattuale, anche se non materialmente allegato, per le prestazioni remunerate a misura ai sensi del successivo articolo 2.3 (corrispettivo a misura), l'elenco prezzi costituito dal "Prezziario DEI – Impianti tecnologici e impianti elettrici" nell'edizione aggiornata al momento dell'esecuzione dei lavori, di seguito "Prezziario DEI".	
	1.3) Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi di cui al progetto esecutivo e comunque tutti quelli diretti a:	

	- mantenere o ripristinare l'efficienza degli Impianti e delle strutture a seguito	
	della rilevazione di un guasto o di un'avaria;	
	- limitare il normale degrado d'uso;	
	- garantire la vita utile degli Impianti e delle strutture.	
	Detti interventi non modificano le caratteristiche originarie (dati di targa,	
	dimensionamento, valori costruttivi, etc.) della struttura degli Impianti o la	
	loro destinazione d'uso.	
	La manutenzione ordinaria oggetto del presente contratto, comprensiva	
	della fornitura di minuteria e del noleggio delle attrezzature necessarie e di	
	due veicoli attrezzati, è "programmata" e "su chiamata"; quest'ultima, a	
	propria volta, è "semplice" o "urgente", in dipendenza dei tempi di intervento	
	previsti dal progetto esecutivo.	
	1.4) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione oggetto del presente	
	contratto, l'impresa dichiara di essere ben informata sullo stato dei luoghi	
	anche in riferimento al sopralluogo obbligatorio effettuato in data	
	Pertanto l'impresa dovrà anche tenere conto dei limiti massimi di altezza	
	(metri 2,05) per l'accesso con mezzi o attrezzature all'interno delle stesse	
	strutture.	
	1.5) La fornitura di "eventuali materiali o servizi" di varia natura riferiti ai	
	<u>lavori</u> oggetto del presente contratto, dovranno essere erogati garantendo il	
	rispetto dei "Criteri Ambientali Minimi" (CAM), di cui al D.M. 25 luglio	
	2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011) del Ministero dell'Ambiente e	
	della tutela del territorio e del mare, come elaborato nell'ambito del "Piano	
	d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica	
	Amministrazione" (PAN GPP approvato con Decreto Interministeriale n. 135	
	dell'11 aprile 2008, pubblicato su G.U. n. 107 del 8 maggio 2008 ed	

	aggiornato il 10 Aprile 2013 -G.U. n. 102 del 3 maggio 2013).	
	1.6) L'Impresa conferma integralmente di accettare e di assumere per sé e	
	per i propri aventi causa tutti gli obblighi, anche collegati ed accessori, indicati	
	negli atti di cui alla procedura citata nelle premesse, confermando altresì di	
	accettare e di assumere per sé e per i propri aventi causa tutte le ulteriori	
	prestazioni necessarie ed opportune per la corretta esecuzione del Contratto	
	ed in particolare di bene conoscere e di accettare tutte le previsioni del	
	Disciplinare e del Capitolato.	
	Ai fini della sottoscrizione del presente contratto e dell'avvio dell'esecuzione	
	delle lavorazioni, le Parti danno atto che sussistono le condizioni che	
	consentono l'immediata esecuzione, che non vi sono impedimenti di sorta,	
	che tutte le previsioni contrattuali sono note e accettate, che i termini per	
	l'esecuzione possono essere rispettati.	
	1.7) Per quanto attiene alle eventuali forniture complementari all'oggetto	
	dell'appalto, che l'Appaltatore conosce e dichiara di aver trovato leggibili	
	coerenti e cantierabili, sono affidati all'Appaltatore lo sviluppo di tutti gli	
	elaborati di dettaglio eventualmente necessari, ivi compresi eventuali rilievi	
	e attività di cantiere. Attività tutte comprese nell'oggetto dell'appalto, già	
	remunerate con il corrispettivo di appalto, e per le quali non sarà riconosciuto	
	alcun compenso ulteriore o diverso da quello pattuito.	
	L'Appaltatore è tenuto a completare ed a predisporre su supporto	
	informatico e cartaceo, a richiesta del Direttore dei Lavori (da ora anche	
	semplicemente DL), i documenti di cui al precedente periodo, relativamente	
	a tutte le prestazioni, ove si rendano necessari ai fini degli stati di	
	avanzamento.	
	1.8) L'Appaltatore dichiara di conoscere e si impegna a rispettare tutte le	

	leggi, i regolamenti e le prescrizioni nazionali e comunitarie che disciplinano	
	le attività oggetto del Contratto ed in particolare si impegna al rispetto delle	
	disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.	
	L'Appaltatore è inoltre obbligato alla osservanza di tutte le norme di qualsiasi	
	genere applicabili all'appalto in oggetto, siano esse governative, regionali,	
	provinciali, comunali, ovvero emesse dalle Amministrazioni pubbliche	
	competenti, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme	
	o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo delle	
	lavorazioni, non daranno luogo ad alcun diritto o ragione contro il	
	Committente, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed il prezzo	
	del presente Contratto.	
	L'osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle	
	già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione delle	
	lavorazioni (ivi comprese quelle che riguardano l'accettazione e l'impiego di	
	materiali da costruzione e quanto altro attenga alla fornitura ed alle	
	lavorazioni previste), se applicabili, ancorché qui non richiamate.	
	L'Appaltatore è responsabile, per vizi difformità e rovina dei beni e delle	
	opere, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui al Codice Civile in tema di	
	appalto, ivi comprese ed in particolare quelle di cui agli artt. 1667, 1668 e	
	1669.	
	1.9) La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte	
	dell'Appaltatore equivale inoltre a sua dichiarazione:	
	• di aver esaminato la documentazione tecnica anche in merito ai particolari	
	tecnici e costruttivi, riconoscendolo a norma di legge e a regola d'arte, e di	
	conseguenza eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla	
	ultimazione dell'esecuzione;	

	<ul style="list-style-type: none"> • di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente contratto e del Progetto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione dei lavori di manutenzione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Le Parti danno atto che sussistono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione, che non vi sono impedimenti di sorta, che tutte le previsioni contrattuali sono note e accettate, che i termini per l'esecuzione possono essere rispettati. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • L'Impresa dichiara di conoscere e si impegna a rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le prescrizioni nazionali e comunitarie che disciplinano le attività oggetto del Contratto ed in particolare si impegna al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • L'Impresa è inoltre obbligata alla osservanza di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, siano esse governative, regionali, provinciali, comunali, ovvero emesse dalle Amministrazioni Pubbliche competenti, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello svolgimento delle lavorazioni, non daranno luogo ad alcun diritto o ragione contro la Committente, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed il prezzo del presente Contratto. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • L'osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa anche a quelle già in vigore, o che diverranno efficaci durante l'esecuzione delle lavorazioni, se applicabili, ancorché qui non richiamate. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Impresa equivale inoltre a sua dichiarazione di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul 	

	costo della mano d'opera, mezzi, delle attrezzature, degli eventuali materiali,	
	sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri	
	ed obblighi generali indicati nel presente contratto.	
	• L'Impresa non può quindi eccepire, durante l'esecuzione delle lavorazioni,	
	la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori,	
	a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di	
	forza maggiore di cui al successivo art. 15.	
	Art. 2) – Corrispettivo e nuovi prezzi	
	2.1) Il contratto è stipulato a corpo e a misura, per un importo complessivo	
	per 18 mesi pari ad € oltre IVA compreso oneri per la sicurezza	
	non soggetti a ribasso.	
	2.2) Corrispettivo a corpo	
	Il corrispettivo per l'intera durata contrattuale per le prestazioni remunerate	
	“a corpo” è pari ad € (...../00=), oltre IVA, ed è ripartito	
	come segue:	
	2.2.a) € (...../00=), oltre IVA, per la manutenzione	
	ordinaria programmata e la lettura mensile dei contatori pari al %	
	del complessivo corrispettivo a corpo;	
	2.2.b) € (...../00=), oltre IVA, per la fornitura di	
	minuteria, il noleggio delle attrezzature e di due veicoli attrezzati pari al	
 % del complessivo corrispettivo a corpo;	
	2.2.c) € (.....0=), oltre IVA, per le spese generali, pari	
	al % del complessivo corrispettivo a corpo;	
	2.2.d) € (.....0=), oltre IVA, per l'utile di	
	impresa, pari al % del complessivo corrispettivo a corpo;	
	2.2.e) € (...../00), oltre IVA, per gli oneri della sicurezza.	

	2.3) Corrispettivo a misura	
	2.3.1) Gli interventi di manutenzione ordinaria su chiamata nei casi e secondo le modalità stabilite dal Progetto esecutivo compreso il servizio di reperibilità, saranno remunerati a misura, in ragione delle quantità effettivamente realizzate e nella misura massima pari ad €00 (...../00=.) oltre IVA di cui €00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al prezzo stabilito per le voci corrispondenti nel Prezziario DEI vigente al momento dell'esecuzione dei lavori con l'applicazione del ribasso del% (.....) offerto dall'Impresa, oltre agli oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza, non soggetti a ribasso, determinati dalla Committente nella misura del% (..... percento) dei prezzi unitari stabiliti nel Prezziario DEI per ciascuna lavorazione.	
	2.3.2) L'Impresa non acquista alcun diritto circa l'esaurimento dell'importo stimato nella lettera di invito per i lavori a misura, cosicché nell'ipotesi in cui gli interventi complessivi dovessero portare ad una minore somma complessiva, nulla sarà dovuto a titolo di indennizzo, mancato utile o risarcimento del danno.	
	Art. 3) – Nuovi prezzi	
	3.1) Qualora si debbano adoperare materiali di specie diversa si provvederà alla determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. n. 207 del 2010:	
	- desumendoli dal Prezziario DEI;	
	- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili;	
	- quando non sia possibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, applicando la percentuale di spese	

	generali e di utile indicata dall'Impresa di cui al precedente art. 2), commi 2.c)	
	e 2.d).	
	3.2 I nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta proposto dall'Impresa.	
	Art. 4) – Lavori in economia	
	La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata con le modalità	
	previste dall'art. 179 del D.P.R. 207 del 2010 come segue:	
	- per quanto riguarda i materiali, secondo i prezzi del Prezziario DEI per	
	l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta;	
	- per i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo le tariffe locali vigenti al	
	momento della loro esecuzione, incrementati della percentuale di spese	
	generali e di utile indicata dall'Impresa di cui al precedente art. 2), commi 2.c)	
	e 2.d).	
	Art. 5) – Durata	
	5.1) Il presente contratto ha durata di n. 18 (diciotto) mesi dalla data di	
	consegna dei lavori di cui al successivo art. 9 avvenuta in data	
	u.s. (vedi verbale allegato) e pertanto scadrà il per il semplice	
	spirare del termine, senza necessità di disdetta e con esclusione del rinnovo	
	tacito.	
	5.2) La Firenze Parcheggio si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle	
	medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 18 mesi a suo	
	insindacabile giudizio, quando riscontri il buon andamento dei lavori e il	
	corretto adempimento delle obbligazioni a carico del contraente. La stazione	
	appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore a mezzo pec	
	almeno 45 giorni prima della scadenza del contratto originario agli stessi	
	importi, patti e condizioni del contratto in essere, ovvero entro il giorno	
	

	Art. 6) – Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Direttore dei Lavori	
	(DL), Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) della	
	Committente - Responsabile Tecnico dell'Appaltatore	
	Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del presente contratto è l'arch.	
	Richard Cammarano – cammarano@firenzeparcheggi.it .	
	Il Direttore dei Lavori (DL) è il P.I. Marco Romano –	
	marco.romano@firenzeparcheggi.it .	
	La Committente inoltre designa quale Responsabile del servizio di	
	prevenzione e protezione l'Ing. Maurizio Bianchi.	
	L'Impresa designa quale Responsabile Tecnico della commessa	
 telefono, che sarà legittimato per conto	
	della stessa Impresa a ricevere gli ordini di servizio e le direttive impartite dal	
	RUP e/o DL, ed a sottoscrivere atti e documenti che non comportino	
	modifiche delle pattuizioni contrattuali.	
	Art. 7) – Oneri	
	7.1) Oltre a quanto previsto dal presente contratto e dalla documentazione	
	di gara sono a totale carico dell'Impresa anche i seguenti oneri:	
	(a) la formazione di ogni singolo cantiere attrezzato in conformità di quanto	
	disposto dalle disposizioni regolamentari e di legge, con tutti i più moderni	
	mezzi per assicurare la incolumità di cose e persone e la perfetta esecuzione	
	delle opere; la pulizia quotidiana e la manutenzione del cantiere;	
	(b) la sistemazione degli accessi di ogni singolo cantiere in modo da rendere	
	sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;	
	(c) la custodia dei materiali e cose in genere esistenti o poste in ogni singolo	
	cantiere ed anche di proprietà di terzi;	

	(d) la fornitura e manutenzione dei cartelli indicatori di ogni singolo cantiere nonché dei lumi per le segnalazioni, secondo quanto previsto dalle norme vigenti ed emanande;	
	(e) lo sgombero di ogni singolo cantiere da persone, materiali, mezzi d'opera, macchinari ed attrezzi e dai rifiuti, compresi quelli di altre ditte, entro tre giorni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni;	
	(f) l'accesso ad ogni singolo cantiere ed il libero transito nello stesso al personale di qualunque altra ditta cui siano state affidate opere, forniture, saggi, rilievi e quant'altro non contemplati nel presente appalto;	
	(g) il caricamento sui mezzi di trasporto ed il trasporto dei materiali vari di risulta a discarica; il reperimento dei luoghi di discarica;	
	(h) la redazione del Piano Sostitutivo della Sicurezza (PSS) da consegnare al Direttore Lavori prima della consegna dei lavori.	
	7.2) Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto la Committente consegna all'Impresa gli elaborati progettuali "as built" degli Impianti. Le parti si danno reciprocamente atto che detti elaborati hanno carattere indicativo in ordine alla consistenza degli Impianti, che dovrà essere comunque verificata a cure e spese dell'Impresa.	
	7.3) Gli elaborati dovranno essere aggiornati con le modifiche e le integrazioni apportate in dipendenza degli interventi di Manutenzione Ordinaria effettuati dall'Impresa e consegnati alla Committente, in copia riproducibile e/o su supporto informatico ed in due esemplari su supporto cartaceo, all'atto del certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 16 e quale condizione per ricevere il saldo del corrispettivo e lo svincolo della polizza fideiussoria.	
	Art. 8) – Interferenza con altre attività ed orari	

	L'Impresa prende atto che i lavori ed i servizi accessori potranno interferire	
	con le attività svolte nelle strutture oggetto del contratto e si impegna ad	
	eseguirli senza pregiudizio per dette attività ed in ottemperanza con gli ordini	
	di servizio della Direzione Lavori.	
	I lavori potranno svolgersi in tutti i giorni della settimana, compresi i festivi,	
	ed anche in orario notturno.	
	Art. 9) – Consegna dei lavori	
	9.1) La consegna dei lavori avverrà ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 207 del	
	2010 entro il termine stabilito dal progetto esecutivo, previa consegna al D.L.	
	da parte dell'Impresa del Piano Sostitutivo della Sicurezza (PSS) in conformità	
	al Decr. Lgs. 50 del 2016.	
	9.2) Il D.L. comunicherà all'Impresa il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi	
	per ricevere la consegna dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 153 del	
	D.P.R. 207 del 2010. Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno stabilito, il	
	D.L. fisserà una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale	
	resterà comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso	
	inutilmente tale ultimo termine la Committente procederà alla risoluzione del	
	contratto e all'incameramento della cauzione.	
	Art. 10) – Esecuzione della manutenzione ordinaria programmata e su	
	chiamata	
	10.1) L'Impresa dovrà eseguire la manutenzione ordinaria programmata degli	
	Impianti secondo le modalità e i tempi specificati nel progetto esecutivo e nel	
	diagramma delle frequenze.	
	10.2) L'Impresa dovrà procedere agli interventi di manutenzione ordinaria su	
	chiamata, semplice o urgente, solo a seguito di ordine di servizio impartito	
	per iscritto dal D.L. o dal R.U.P al Responsabile Tecnico per fax o all'indirizzo	

	di posta elettronica indicati al precedente art. 6.2. Eventuali lavori eseguiti in	
	difetto di preventivo ordine di servizio potranno comportare la remissione in	
	pristino dietro richiesta del D.L. e non daranno luogo al pagamento di alcun	
	corrispettivo, cui quanto occorrer possa l'Impresa fin d'ora espressamente	
	rinuncia.	
	Art. 11) - Pagamenti in acconto	
	11.1) I pagamenti verranno eseguiti sulla base degli stati di avanzamento (di	
	seguito anche S.A.L.) redatti dal D.L.:	
	- quanto al corrispettivo a corpo di cui al precedente art. 2.2, in rate mensili	
	di pari importo;	
	- quanto al corrispettivo a misura di cui al precedente art. 2.3, in rate	
	trimestrali.	
	11.2) I pagamenti verranno disposti entro 30 giorni dai certificati di	
	pagamento che dovranno essere liquidati dal R.U.P. entro 15 giorni dal	
	corrispondente S.A.L.	
	11.3) A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti	
	collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,	
	assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori,	
	sull'importo netto dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da	
	svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del	
	certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di	
	Regolarità Contributiva.	
	11.4) Il pagamento delle rate di acconto è subordinato:	
	all'acquisizione, da parte della Firenze Parcheggi, del DURC dell'Impresa e	
	degli eventuali subappaltatori. Resta salvo per il pagamento dei	
	subappaltatori quanto disposto dall'art.105 d. lgs. 50/2016 comma 13. e,	

	qualora l'Impresa si sia avvalsa del subappalto, alla trasmissione delle fatture	
	quietanzate del subappaltatore, ai sensi del Decr. Lgs. 50 del 2016;	
	- b) all'esibizione da parte dell'Impresa della documentazione attestante il	
	pagamento dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di	
	fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti ai	
	lavoratori della stessa Impresa e degli eventuali subappaltatori in relazione al	
	periodo di esecuzione dell'appalto.	
	11.5) Si applica quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del D.P.R. 207 del 2010	
	relativi agli interventi sostitutivi della stazione appaltante in caso di	
	inadempienza contributiva e retributiva dell'appaltatore e del	
	subappaltatore.	
	11.6) La liquidazione e il pagamento di tutte le rate sono subordinati:	
	- a) all'acquisizione, da parte della Firenze Parcheggi, del DURC dell'Impresa;	
	- b) ove di importo superiore a € 5.000,00, all'accertamento da parte della	
	Firenze Parcheggi ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,	
	che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante	
	dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare	
	complessivo pari almeno ad € 5.000,00; in caso di inadempienza accertata, il	
	pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione	
	competente per il territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione	
	delle somme iscritte a ruolo.	
	11.7) Firenze Parcheggi S.p.A., assoggettata al regime dello split payment,	
	provvederà al versamento dell'imposta sul valore aggiunto direttamente	
	all'Erario.	

	Le fatture emesse dovranno pertanto riportare l'annotazione "Scissione dei	
	pagamenti – IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi	
	dell'art. 17-ter del DPR 633/72".	
	Art. 12 – Termini di esecuzione - Penali	
	12.1) L'Impresa dovrà eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto	
	nei termini stabiliti nella documentazione di gara, dal Capitolato Tecnico e	
	Progetto esecutivo, nonché dagli ordini di servizio impartiti dal DL e/o dal	
	RUP.	
	12.2) Per ogni inadempimento riscontrato nell'esecuzione dei lavori di	
	manutenzione oggetto del presente contratto, salvo il risarcimento del	
	maggior danno, saranno applicate le seguenti penali, da quantificare	
	sull'importo contrattuale:	
	a) 0,4x1000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione negli interventi di	
	manutenzione ordinaria semplice;	
	b) 0,8x1000 per ogni ora di ritardo nell'esecuzione degli interventi di	
	manutenzione ordinaria urgente;	
	c) 1,0x1000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della manutenzione	
	ordinaria programmata;	
	d) 1,0x1000 per ogni giorno di ritardo nella lettura dei contatori e nella	
	comunicazione dei dati rilevati.	
	e) 0,3x1000 dell'importo contrattuale per ogni anomalia segnalata per	
	mancato utilizzo dei DPI e DPC da parte del personale dell'Impresa; errato,	
	mancato o inadeguato utilizzo di DPI e DPC da parte del personale che presta	
	servizio senza DPI/DPC, senza il tesserino di riconoscimento, o con	
	abbigliamento indecoroso incongruo alla mansione.	

	- 0,4x1000 dell'importo contrattuale per ogni mancata trasmissione della documentazione prevista al successivo (documentazione responsabilità solidale).	
	12.3) L'importo delle penali potrà essere percentualmente ridotto in relazione alla gravità del disservizio arrecato.	
	12.4) L'inadempimento che si protragga per più giorni darà luogo all'applicazione della penale per ogni singolo giorno.	
	12.5) In caso di reiterato mancato, parziale, inesatto adempimento, sanzionato con le penali indicate al presente articolo, alla terza contestazione, cui non siano seguite giustificazioni ritenute valide, la Firenze Parcheggi avrà facoltà di risolvere il contratto con danni a carico dell'affidatario. A tale scopo la Firenze Parcheggi procederà all'incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del maggior danno.	
	12.6) Firenze Parcheggi provvederà ad inviare contestazione scritta, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dall'affidatario, con indicazione delle circostanze che costituiscono inadempienza contrattuale, indicando la misura della penalità che intende applicare e che sarà oggetto di detrazione dalla fattura del mese successivo qualora l'affidatario non sia in grado di fornire giustificazioni ritenute valide a insindacabile giudizio della Firenze Parcheggi. L'Impresa, ricevuta la contestazione, dovrà tempestivamente fornire le giustificazioni richieste alla Firenze Parcheggi, la quale valuterà in merito all'applicazione della sanzione, dandone corrispondente comunicazione all'Impresa.	
	L'Impresa può richiedere la revisione della misura della sanzione entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione della sua irrogazione.	

	12.7) Per l'accertamento delle omissioni e dei danni di cui ai precedenti commi è competente il RUP, su eventuale proposta del DL, o altra figura aziendale.	
	12.8) L'Impresa riconosce che l'importo delle penali è congruo tenuto conto delle esigenze di Firenze Parcheggi di ottemperanza alle disposizioni normative vigenti e alla corretta esecuzione delle lavorazioni.	
	Le eventuali penali maturate verranno detratte dai crediti maturati dall'Impresa in sede di liquidazione dei pagamenti in acconto e a saldo.	
	Art. 13) – Cauzione definitiva - Assicurazione	
	13.1) Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto l'Impresa consegna alla Committente fideiussione bancaria (o polizza assicurativa) rilasciata dalla n., a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, di importo pari ad €, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della Committente, valida fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione.	
	13.2) L'Impresa consegna altresì alla Committente polizza di assicurazione del tipo C.A.R. ("Constructor's All Risks" - "Tutti i rischi del costruttore"), ai sensi degli artt. 129 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e 125 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, con validità fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a copertura di ogni rischio nella realizzazione degli interventi e per danni da qualsiasi causa determinati, compreso il rischio della Committente ed in particolare del rischio:	
	- per danni alle opere ed impianti anche preesistenti con massimale non inferiore per ciascun sinistro ad € 700.000,00;	

	- responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00.	
	Eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalla polizza assicurativa resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa.	
	Art. 14 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	
	14.1) L'Impresa è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori. In particolare, l'Impresa si obbliga:	
	- ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;	
	- al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.	
	14.2) L'Impresa è responsabile nei confronti della Firenze Parcheggi dell'osservanza delle norme anzi-dette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.	
	14.3) In ogni momento il D.L. o il R.U.P. possono richiedere all'Impresa ed ai subappaltatori copia del libro unico, nonché i documenti di riconoscimento del personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico dell'Impresa o del subappaltatore autorizzato.	

	14.4) Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma	
	8, Decr. Lgs. n. 81 del 2008, l'Impresa è obbligata a fornire a ciascun soggetto	
	occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile	
	ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità	
	del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Impresa risponde dello	
	stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I	
	lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi	
	obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano	
	direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente	
	occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Impresa o degli	
	eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,	
	professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono	
	provvedere in proprio.	
	14.5) Responsabilità solidale	
	In ottemperanza al c.2 dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, il committente	
	imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore,	
	nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni	
	dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti	
	retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i	
	contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di	
	esecuzione del contratto di appalto. L'impresa, con la sottoscrizione del	
	presente contratto, si impegna a fornire alla Firenze Parcheggio con cadenza	
	mensile entro il giorno 20 di ogni mese con trasmissione a mezzo pec	
	all'indirizzo gare.firenzeparcheggispa@legalmail.it la seguente	
	documentazione:	

	1. estremi e massimali delle proprie polizze di assicurazione RCT e RCO in corso di validità;	
	2. attestazione di regolarità contributiva (DURC);	
	3. elenco dei lavoratori impiegati nell'appalto;	
	4. LUL con buste paga quietanzate, di tutti i lavoratori impiegati nell'appalto, o altra idonea documentazione a comprova.	
	L'impresa è altresì responsabile della tempestiva comunicazione delle eventuali variazioni in merito alle variazioni di personale dipendente ed all'assegnazione di nuovi lavoratori impiegati nell'appalto.	
	Art. 15 – Conto finale - Pagamenti a saldo	
	15.1) Il conto finale dei lavori con l'indicazione della rata di saldo è redatto dal D.L. entro 30 giorni dalla data di scadenza contrattuale ed è trasmesso al R.U.P.	
	15.2) Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Impresa entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta del R.U.P.; se l'Impresa non firma il conto finale nel termine indicato, il conto finale si ha come definitivamente accettato.	
	15.3) La rata di saldo unitamente alla ritenuta di cui all'articolo 11.3, è pagata entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, fermo quanto previsto al precedente art. 11.	
	15.4) Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Decr. Lgs. 50 del 2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1666, secondo comma, c.c.	
	Art. 16 – Certificato di regolare esecuzione	

	Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso ai sensi dell'art. 237 del	
	D.P.R. 207 del 2010 entro tre mesi dalla data di scadenza contrattuale	
	verificando che tutte le prestazioni eseguite dall'Impresa siano state eseguite	
	in conformità al presente atto ed ai suoi allegati, nonché che siano stati	
	aggiornati gli elaborati "as built" con le modifiche e le integrazioni apportate	
	in dipendenza degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati	
	dall'Impresa e consegnati alla Committente, in copia riproducibile e/o su	
	supporto informatico ed in due esemplari su supporto cartaceo.	
	Art. 17) - Termini Pagamento	
	Il pagamento del corrispettivo dell'appalto sarà effettuato dalla Committente	
	entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. dalla data di emissione del certificato di	
	regolare esecuzione, previa presentazione da parte dell'Impresa di fattura	
	per importo corrispondente.	
	La liquidazione e i pagamenti sono subordinati:	
	- a) all'acquisizione, da parte della Firenze Parcheggi, del DURC dell'Impresa;	
	- b) ove di importo superiore a € 5.000,00, all'accertamento da parte della	
	Firenze Parcheggi ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,	
	che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante	
	dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare	
	complessivo pari almeno ad € 5.000,00; in caso di inadempienza accertata, il	
	pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione	
	competente per il territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione	
	delle somme iscritte a ruolo.	
	Firenze Parcheggi S.p.A. essendo assoggettata al regime di Split Payment,	
	provvederà al versamento dell'imposta sul valore aggiunto direttamente	
	all'Erario. L'Impresa si impegna ad indicare nella fattura l'annotazione	

	“Scissione dei pagamenti – IVA da versare a cura del cessionario/committente	
	ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72”, unitamente al codice CIG	
	8543512921 ed al progressivo di riferimento dell'ordine e al codice fiscale	
	dell’operatore.	
	In conformità alla Legge 205 del 27/12/2017, che introduce l’obbligo di	
	fatturazione elettronica per tutte le transazioni effettuate tra soggetti IVA	
	italiani, le fatture emesse dovranno essere inviate in formato elettronico XML	
	tramite il sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SDI). Il codice	
	destinatario della Firenze Parcheggio è: T04ZHR3.	
	La fattura dovrà essere trasmessa all'indirizzo mail	
	amministrazione@firenzeparcheggi.it o, in alternativa, all'indirizzo mail PEC	
	amministrazione.firenzeparcheggispa@legalmail.it	
	Alla fattura XML, che rimarrà comunque il solo documento rilevante ai fini	
	fiscali, dovrà essere allegata la versione PDF della stessa.	
	Art. 18) - Rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e della L.R. Toscana n. 38	
	del 2007 - Sicurezza nei cantieri	
	L’ Impresa è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008,	
	n. 81 e s.m. L’Impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione	
	degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di	
	protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle lavorazioni	
	svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire	
	l'incolumità delle persone addette e dei terzi.	
	Trattandosi di attività per le quali non sono previsti lavori edili o di ingegneria	
	civile di cui all’allegato X del D.Lgs. 81/2008, le lavorazioni oggetto del	
	presente contratto rientrano tra le attività escluse ai sensi dell’art. 89 del	
	suddetto Decreto Legislativo, per le quali non si applicano le disposizioni	

	relative alle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.	
	Conseguentemente, le Parti si danno reciprocamente atto che non si rende necessaria la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.	
	Ai fini della sicurezza, ai sensi del d.lgs. 81/2008 è stato nominato un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere così come prescritto dall'art. 90, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008, che opera secondo l'art. 92 del medesimo.	
	L'Appaltatore ed i suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti sono obbligati al rispetto delle norme e prescrizioni contenute nei documenti prescritti e redatti ai fini della sicurezza, secondo le disposizioni impartite dal DL e dal responsabile per la sicurezza. A richiesta del DL, e suo tramite, saranno tenuti a documentare l'adempimento ai predetti obblighi e a rendicontarne e comprovarne le spese alla Stazione Appaltante. Ove obblighi e spese per gli oneri di sicurezza non risultino rendicontati comprovati e documentati, la Stazione Appaltante potrà sospendere il relativo pagamento ed ordinare l'adempimento; persistente l'inadempimento, potrà agire per la risoluzione del contratto di appalto ovvero dichiarare la decadenza dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto o cottimo e comunque ordinare la cessazione delle lavorazioni da parte dell'esecutore inadempiente. Ferme in ogni caso le responsabilità dell'Appaltatore e di ogni esecutore.	
	L'Impresa è tenuta ad informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) della L.R. Toscana 13 luglio 2007 n. 38, ed a comunicare	

	alla Committente i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.	
	Ai sensi dell'art. 23 della L.R. Toscana 13 luglio 2007 n. 38 l'Impresa è tenuta:	
	a) ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, nonché a detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi, secondo modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo 66, comma 1, lett. b) della legge regionale, qualora in vigore;	
	b) a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui al comma 2;	
	c) assicurare che gli interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.	
	Gli interventi formativi di cui sopra devono prevedere un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali significative variazioni del ciclo produttivo.	
	L'Impresa è tenuta ad informare immediatamente la Committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.	
	L'Impresa garantisce che tutti gli operai e gli addetti al cantiere alle sue dipendenze saranno coperti da polizza continuativa I.N.A.I.L. ed esonera la Committente, i suoi rappresentanti e la Direzione per la corretta esecuzione	

	da ogni responsabilità per eventuali infortuni sul lavoro che dovessero	
	verificarsi sia nell'ambito del cantiere che al di fuori di esso.	
	L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Committente prima dell'inizio delle	
	lavorazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali,	
	inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.	
	Art. 19) – Divieto di interruzione o sospensione del lavoro. Scioperi	
	In nessun caso l'Impresa potrà interrompere o sospendere l'espletamento	
	del lavoro, con espressa rinuncia all'eccezione di inadempimento di cui all'art.	
	1460 c.c.	
	Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza	
	maggiore che impediscano l'espletamento del lavoro, Firenze Parcheggio avrà	
	diritto di detrarre dal corrispettivo spettante all'Impresa gli importi	
	corrispondenti.	
	L'Impresa è tenuta ove possibile a dare preventiva e tempestiva	
	comunicazione alla Firenze Parcheggio dello sciopero.	
	Art. 20) – Subappalto	
	20.1) Sarà subappaltato il% dei	
	
	20.2) L'Appaltatore avrà facoltà di affidare l'esecuzione delle opere in	
	subappalto previa autorizzazione della Committente ed alle condizioni e nei	
	limiti stabiliti dal D.lgs. 50/2016.	
	20.3) L'Appaltatore dà atto di essere consapevole che la Committente non	
	provvederà a corrispondere ai subappaltatori ed ai cottimisti gli importi delle	
	lavorazioni dagli stessi eseguiti.	

	20.4) E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data	
	di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori e cottimisti,	
	copia delle relative fatture quietanzate.	
	20.5) I subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli	
	oneri dell'Appaltatore che rimane unica e sola responsabile nei confronti	
	della Committente di quanto subappaltato ed è responsabile dei danni che	
	dovessero derivare alla stessa Committente o a terzi.	
	Art. 21) – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	
	21.1) L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
	cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.	
	21.2) In particolare, l'Impresa, il subappaltatore ed il subcontraente della	
	filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno	
	utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via	
	esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla Firenze Parcheggi	
	gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro	
	apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima	
	utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa,	
	nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone	
	delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente	
	comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.	
	21.3) Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere	
	registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3,	
	comma 3, della legge 136 del 2010, dovranno essere effettuati	
	esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti	
	di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il	
	mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti	

	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di	
	risoluzione del contratto.	
	21.4) L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Firenze	
	Parcheggi ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della	
	propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria.	
	21.5) Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi	
	finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della legge	
	136 del 2010, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi	
	espressamente previsti da detto articolo.	
	21.6) Conto corrente di origine: IT31V0306902887100000000946 Intestato	
	alla Firenze Parcheggi S.p.A.	
	Conto corrente di destinazione: IBAN ,..... Banca	
	ag.intestato a	
	Le persone delegate ad operare su di esso sono:	
	-, codice fiscale	
	-, codice fiscale	
	-, codice fiscale	
	Articolo 22) – Rinuncia eccezione di inadempimento	
	In nessun caso, pena il risarcimento del danno, l'Impresa potrà rifiutarsi di	
	eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto in ragione della	
	pendenza di una controversia o di qualsivoglia contestazione nei confronti	
	della Committente, rinunciando all'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.	
	Art. 23) – Diritto di recesso	
	Decorso un anno dalla stipula del presente atto la Committente ha facoltà di	
	recedere anche parzialmente dal presente contratto in ogni momento,	

	mediante comunicazione scritta e con preavviso di almeno 15 giorni rispetto	
	alla data di cessazione del rapporto. In tal caso, l'Impresa non avrà diritto ad	
	alcun compenso e/o indennizzo per l'anticipata cessazione del rapporto	
	conseguente all'esercizio del diritto di recesso, cui comunque espressamente	
	rinuncia, ma avrà diritto al solo corrispettivo maturato in ragione dei lavori	
	effettivamente svolti e della quota parte di corrispettivo maturato per i servizi	
	accessori in ragione dell'anno.	
	Art. 24) – Clausola risolutiva espressa	
	Il presente contratto si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in	
	mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi	
	dell'art. 1456 cod. civ., in caso di:	
	a) mancato o tardivo avvio delle lavorazioni nei tempi e con le modalità	
	indicate;	
	b) carenze o difformità rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, a quanto	
	indicato dall'Impresa nell'offerta formulata in sede di gara;	
	c) gravi o ripetuti inadempimenti, prestazioni effettuate con negligenza,	
	evidente lentezza ovvero non a regola d'arte, anche relativamente alle	
	prestazioni straordinarie, ovvero carenza nel rifornimento dei prodotti	
	igienici indicati nel capitolato speciale;	
	e) ingiustificata interruzione delle lavorazioni.	
	Art. 20) – Responsabilità per vizi e difformità. Responsabilità dell'appaltatore	
	Si applicano gli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile e, pertanto, la	
	garanzia e la responsabilità dell'Appaltatore per ogni difformità e vizio delle	
	forniture e opere.	
	L'Appaltatore è comunque tenuto al risarcimento dei danni in caso di sua	
	colpa ai sensi dell'art. 1668 comma 2 del codice civile.	

	I controlli e le verifiche eseguite da Firenze Parcheggio nel corso dell'appalto	
	non escludono e non limitano la responsabilità dell'Appaltatore per vizi,	
	difetti e difformità delle forniture e opere, di parte di esse, o dei materiali	
	impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e	
	materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere	
	di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo a Firenze	
	Parcheggi.	
	Gli eventuali danni causati da forza maggiore dovranno essere denunciati	
	dall'Appaltatore al direttore dell'esecuzione entro cinque giorni dall'evento;	
	il direttore dell'esecuzione provvederà alle attività conseguenti e l'eventuale	
	risarcimento sarà deciso dal RUP sentito il direttore dell'esecuzione.	
	Ai sensi dell'art. 138 comma 1 lettera d) del DPR 207/2010, è	
	contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza	
	maggior i difetti che dovessero manifestarsi relativamente delle forniture e	
	opere in conseguenza del normale utilizzo e delle condizioni meteorologiche,	
	seppure avverse, dovendo invece l'Appaltatore provvedere a riparare tali	
	danni a sua cura e spese. I danni risarcibili per causa di forza maggiore non	
	saranno mai risarciti all'Appaltatore in misura superiore al 50% del valore	
	delle parti delle forniture e opere che hanno subito il danneggiamento e	
	comunque non potranno cumulativamente mai eccedere il 5% dell'importo	
	del contratto.	
	L'Appaltatore è l'unico responsabile della corretta esecuzione delle forniture	
	e delle opere appaltate, che dovranno essere eseguite in conformità a regola	
	d'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni	
	contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.	

	Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza.	
	Le disposizioni impartite dal direttore dell'esecuzione, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna della fornitura al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667-1669 del codice civile.	
	L'Appaltatore ha l'obbligo di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto (ex art. 24 comma 1 della LR n°13 del 29/02/2008).	
	Art. 25) - Incedibilità dei crediti	
	Ove non espressamente consentito da Firenze Parcheggi, i crediti derivanti dai contratti non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione verso terzi.	
	Art. 26) - Comunicazioni	
	Le comunicazioni tra la Firenze Parcheggi e l'Impresa - e viceversa potranno - essere effettuate tramite PEC rispettivamente agli indirizzi firenzeparcheggispa@legalmail.it e	

	Art. 27) – Foro competente	
	In caso di controversia, foro competente, unico ed esclusivo sarà quello di	
	Firenze.	
	È esclusa la clausola compromissoria.	
	Art. 28) – Registrazione. Oneri e spese contrattuali	
	Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso.	
	Ove dovute, sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro,	
	della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. Sono altresì a	
	suo carico le spese di pubblicazione.	
	Se al termine delle forniture, per intervenute varianti o altra causa, il valore	
	del contratto risulterà maggiore di quello originariamente previsto, è obbligo	
	dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante	
	pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento	
	della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della Stazione	
	Appaltante saranno subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento	
	delle maggiori imposte, dove dovute. Se al contrario al termine delle forniture	
	il valore del contratto risulterà minore di quello originariamente previsto, la	
	Stazione Appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso	
	secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente	
	pagate.	
	La liquidazione delle spese suddette è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal	
	dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.	
	Inoltre, sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli	
	atti occorrenti per la gestione dell'esecuzione.	
	Art. 29) – Norme applicabili	

	Per quanto non diversamente disposto dal presente contratto trovano	
	applicazione il Decr. Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207 del 2010.	
	L'Impresa inoltre dichiara:	
	- a) di aver ricevuto comunicazione dalla Firenze Parcheggio circa le dettagliate	
	informazioni sui rischi specifici (art. 26, comma 1, lett. b, del D.lgs 81 del 2008)	
	e di averne preso visione sul sito	
	http://www.firenzeparcheggi.it/docs/files/duvri.pdf e ciò anche con	
	riferimento alle dettagliate informazioni sui rischi specifici connessi alle	
	prestazioni da espletarsi all'interno degli ambienti di Firenze Parcheggio;	
	- b) l'assenza di cause ostative alla partecipazione alle procedure di	
	affidamento di contratti pubblici di cui all'art.80 D.Lgs. n. 50 del 2016, fermo	
	restando che Firenze Parcheggio si riserva di verificare la sussistenza di tali	
	requisiti;	
	- c) di prendere atto che la Firenze Parcheggio è soggetto certificato SA8000 e	
	dichiara conseguentemente di uniformare il proprio comportamento ai	
	principi di responsabilità sociale stabiliti dalla norma SA 8000, fornendo tutta	
	la collaborazione necessaria per l'espletamento delle attività di audit	
	pianificate da Firenze Parcheggio e per implementare azioni correttive per	
	risolvere eventuali non conformità riscontrate.	
	- d) di prendere atto che, essendo Firenze Parcheggio soggetto certificato ISO	
	50001 sono previsti controlli accurati nella valutazione dei parametri legati al	
	consumo specifico di energia e la relativa classe di efficienza dei lavori oggetto	
	del contratto, ai fini di ridurre/limitare i consumi di energia.	
	-e) di prendere atto del vigente protocollo sanitario della Firenze Parcheggio	
	redatto a seguito dell'emergenza nazionale sul COVID19, e di impegnarsi a	
	rispettare le norme comportamentali ivi previste, nonché ad adottare e	

	condividere con la Firenze Parcheggio il proprio protocollo aziendale, nel	
	rispetto delle norme atte al fine del contenimento della pandemia virale in	
	corso, o delle future che si dovessero manifestare nel corso di esecuzione del	
	presente contratto di appalto.	
	Art. 30) – Adempimenti in materia di d.lgs. n. 231/2001 ed impegno al	
	rispetto del modello di organizzazione, gestione e controllo e del codice	
	etico adottati dalla Società	
	La Firenze Parcheggio S.p.A. ha adottato il proprio Modello di organizzazione,	
	gestione e controllo (di seguito anche “Modello 231”) ai sensi del D.Lgs. n.	
	231/2001 (di seguito anche “Decreto”) ed ha nominato il proprio Organismo	
	di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001 (OdV).	
	Firenze Parcheggio S.p.A., nell’esercizio delle proprie attività, si impegna a non	
	porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti,	
	nonché propri soci e amministratori, atti o comportamenti in contrasto con	
	le prescrizioni previste dal proprio Modello 231 e dal proprio Codice Etico,	
	nonché atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal	
	D.Lgs. n. 231/2001.	
	A tal riguardo, le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa	
	prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa	
	degli enti, di avere preso atto, per quanto di propria competenza nell’ambito	
	delle attività previste nel rapporto contrattuale, dei principi e contenuti del	
	Codice Etico adottato da Firenze Parcheggio S.p.A., che è parte integrante del	
	Modello 231 adottato da Firenze Parcheggio S.p.A.	
	Le Parti, nell’ambito del rapporto contrattuale con Firenze Parcheggio S.p.A. si	
	impegnano a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti,	
	collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:	

	<ul style="list-style-type: none"> • atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste dal Codice Etico adottato da Firenze Parcheggio S.p.A. che è parte integrante del Modello 231 adottato dalla Società; 	
	Le Parti si impegnano ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte di Firenze Parcheggio S.p.A. e dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 della stessa Società.	
	Firenze Parcheggio S.p.A., inoltre, ha attivato uno specifico canale di comunicazione ed una specifica procedura "Flussi informativi verso l'OdV" che ha lo scopo di segnalare e trasmettere all'OdV eventuali violazioni del Codice Etico, dei protocolli 231 ed in genere delle prescrizioni previste nel Modello 231. Tali segnalazioni ed informazioni possono provenire anche da terze parti. Pertanto la controparte si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza di Firenze Parcheggio S.p.A. casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopra elencati di cui sia venuta a conoscenza, secondo le modalità di seguito indicate: segnalazioni ed informazioni devono essere indirizzate all'OdV 231 di Firenze Parcheggio S.p.A. al seguente indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@firenzeparcheggi.it oppure recapitate allo stesso OdV al seguente indirizzo postale - Firenze Parcheggio S.p.A., Via G. La Pira n. 21 – Firenze.	
	Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, Firenze Parcheggio S.p.A., avrà la facoltà di recedere dal presente contratto e, nei casi più gravi, di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456	

